



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità tecnica e di autorizzazione

**MANUALE DELLE PROCEDURE
DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO
al sensi del Regolamento (CE) 1782/03**

Versione 1.0

VERSIONE	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
1.0		

REVISIONE N.	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA	8
1.1 NORMATIVA COMUNITARIA.....	8
1.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	10
1.3 NORMATIVA PROVINCIALE.....	15
2. DEFINIZIONI	16
3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE	21
4. CONDIZIONALITA'	21
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	22
5.1 Finalità di presentazione della domanda	22
5.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Regolamento (CE) n. 796/2004.....	23
5.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22.....	23
5.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.....	24
5.2.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).....	25
5.2.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) 796/2004 (cessione di aziende)	25
5.3 Termini di presentazione	26
5.3.1 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale	26
5.3.2 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Regolamento (CE) n. 796/04	26
5.3.3 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/04.....	26
6. REGIMI DI SOSTEGNO	27
6.1 AIUTI DISACCOPIATI AI SENSI DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.....	29
6.1.1 Fissazione dei titoli OCM frutta	30
6.1.2 Richiesta degli aiuti disaccoppiati ai sensi del titolo III del Regolamento (CE) 1782/03.....	30
6.1.3 Titoli all'aiuto basati sulla superficie.....	31
6.1.3.1 Titoli ordinari.....	31
6.1.3.1.1 Uso dei titoli all'aiuto	31
6.1.3.1.2 Ammissibilità dei pascoli magri.....	32
6.1.3.1.3 Uso agricolo del suolo.....	32
6.1.3.2 Titoli di ritiro	33
6.1.3.2.1 Uso dei titoli all'aiuto	33
6.1.3.2.2 Uso agricolo del suolo.....	34

6.1.3.2.3 Superfici ad uso non alimentare (no-food)	34
6.1.3.2.4 Superfici messe a riposo.....	36
6.1.3.4 Produzione di canapa	39
6.1.3.5 PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 Regolamento (CE) n.1782/03)	39
6.1.4 Titoli speciali	40
6.1.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale	42
6.2 AIUTI ACCOPPIATI AI SENSI DEL TITOLO IV E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003.....	43
6.2.1 Titolo IV.....	44
6.2.1.1 Premio Qualità per il frumento duro.....	44
6.2.1.2 Piante Proteiche	45
6.2.1.3 Risone.....	46
6.2.1.4 Sementi certificate.....	47
6.2.1.5 Colture energetiche	47
6.2.1.6 Frutta a guscio.....	48
6.2.1.7 Tabacco.....	49
6.2.1.8 Barbabietola da zucchero	50
6.2.2 Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003.....	50
6.2.2.1 Aiuto supplementare nel settore dei seminativi	51
6.2.2.1.1 Avvicendamento.....	53
Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.....	55
6.2.2.1.2 Aiuto supplementare settore delle carni bovine	57
Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).....	58
Premi per il mantenimento degli animali.....	58
Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche... ..	59
Premi relativi alla macellazione	59
Sanzioni nel settore delle carni bovine	60
Modalità di compilazione Quadro R2 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia – Aiuti supplementari.....	60
6.2.2.1.3 Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine	61
Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine	62
Modalità di compilazione – Quadro R3 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia – Aiuti Supplementari	62
 7. COMPATIBILITA' TRA DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	63
 8. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO.....	66
Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del Regolamento (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto	66
Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto	67
Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto	69

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento..... 70

9. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	71
9.1 APPEZZAMENTI	71
9.1.1 Tare e usi non agricoli	71
9.1.2 Piante sparse e seminativo arborato	71
9.1.3 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)	72
9.1.4 Seminativo arborato	72
9.1.5 Coltivazioni arboree specializzate.....	72
9.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici	73
9.2 FORAGGERE.....	74
9.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento	76
9.2.2 Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri) ..	77
9.3 LA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO	78
10. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE.....	83
11. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	84
11.1 PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	84
11.2 MODULAZIONE	84
11.3 AIUTO SUPPLEMENTARE	84
11.4 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	85
11.5 INADEMPIENZE INTENZIONALI	85
11.5.1 SUPERFICI	85
11.5.2 CAPI	86
11.6 Ripetizione dell'indebito.....	87
11.7 Importi minimi per il pagamento.....	88
11.8 Certificato antimafia.....	88
12. MODALITA' DI PAGAMENTO	88
13. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	88
14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	89
15. RINVIO.....	89

ALLEGATI

Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento

Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV

- Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà diverse dal grano duro
- Allegato 4 – Tabella delle compatibilità tra regimi di aiuto
- Allegato 5 – Elenco varietà non OGM
- Allegato 6 – Vacche iscritte a LLGG di razze da carne
- Allegato 7 – Categoria Vacche a duplice attitudine
- Allegato 8 – Fac-simile modulo “Comunicazione sostituzioni capi BOVINI”
- Allegato 9 – Fac-simile modulo “Comunicazione variazione ubicazione gregge”
- Allegato 10 – Fac Simile della Domanda unica di pagamento

PREMESSA

Con il presente manuale vengono disciplinate le modalità per la richiesta:

- a) degli aiuti previsti dal titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 a titolo di regime di pagamento unico;
- b) dei titoli assegnati a partire dalla riserva nazionale;
- c) degli aiuti specifici previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.
- d) degli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24 /9/2004 e successive modificazioni.

Il manuale richiama i contenuti della circolare ACIU.2007.232 di data 6 aprile 2007 di Agea Area Coordinamento "Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2007".

1. BASE GIURIDICA

1.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999 relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il Regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 Recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e successive modificazioni e integrazioni

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

1.2 NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

DECRETO del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Disposizioni generali

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,
recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004
relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005
Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 27 novembre 2006

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

CIRCOLARE ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007

FISSAZIONE TITOLI

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231

Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006

Riserva nazionale

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

DECRETO Dirigenziale N. A/168 del 10 aprile 2006

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

Registro nazionale titoli

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

Condizionalita'

D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006

Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005.

D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007

Modifica ed integrazione del D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M. 15 dicembre 2005».

Domanda unica

NOTA D/466 dell'11 ottobre 2004

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2005 -2006

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione

NOTA MiPAF D/336 del 5 luglio 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

NOTA MiPAF del 30 settembre 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/669

Modificazioni al decreto del 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal Regolamento (CE) 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Domanda unica - aiuti supplementari (appl. art. 69 reg. (ce) 1782/03)

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del Reg.(CE)1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

Foraggi essiccati

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Sementi certificate

D.M. del 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

Tabacco

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006

Settore Tabacco – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

D.M. n. D/171 del 15 marzo 2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

1.3 NORMATIVA PROVINCIALE

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 di data 1 febbraio 2008 di recepimento del Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, recante criteri di gestione obbligatoria e buone condizioni agronomiche e ambientali in applicazione del regime di condizionalità per l'attivazione di sostegni relativi alla politica agricola comune (PAC). (condizionalità)

2. DEFINIZIONI

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;
- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
 - carciofi;
 - asparagi;
 - rabarbaro;
 - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;
 - ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina;
 - mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium;
- **formazioni erbose,** i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita,** la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto,** l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra**

corrispondente, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra

- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Regolamento (CE) n. 796/04 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi**: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*set-aside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola**: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola;
- **parcella olivicola**: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del Regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del Regolamento (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al Regolamento (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- **erba e altre piante erbacee da foraggio**: tutte le piante erbacee

tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter del medesimo regolamento
- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- **regime di aiuto per gli ovini e i caprini:** il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **bovini oggetto di una domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
- **bovini che non sono oggetto di domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto

- per i bovini;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
 - a) artt. 5 e 9 Reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - b) art. 16 del Reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - c) art. 37 del Reg. (CE) n. 2342/1999 in riferimento al premio alla macellazione;
 - d) art. 2, paragrafo 3 Reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il Reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
 - **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
 - **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
 - **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
 - **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
 - **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
 - **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n.1782/2003;
 - **materiale grafico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
 - **sistema geodetico nazionale:** un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
 - **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
 - **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
 - **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
 - **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del

Regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

- **norma** : le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **requisito**: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione**: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati**: le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato**: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Altre definizioni utili sono:

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento ;
- **appezzamento**: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Regolamento (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.

3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

Ai sensi del DPR 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole” le aziende che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione sono iscritte all’anagrafe delle aziende agricole e sono tenute a fornire le informazioni per la tenuta del fascicolo aziendale, di competenza di APPAG.

Considerato che l’esecuzione dei compiti dell’Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento (CE) 1290/2005 e del punto C) dell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 885/2006, APPAG delega ai CAA la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l’azienda presenti domanda per la prima volta; il fascicolo deve essere costituito presso un CAA.

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, le aziende, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenute a presentare la documentazione aggiornata.

Il fascicolo contiene, tra l’altro, tutte le superfici di cui un’azienda agricola dispone indipendentemente dall’utilizzo in una domanda d’aiuto.

I CAA delegati, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale sono tenuti ad applicare le regole contenute nel Manuale del fascicolo aziendale di APPAG redatto in conformità alle norme definite da Agea Coordinamento.

Il fascicolo aziendale è costituito presso i CAA delegati dall’Organismo pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I soggetti interessati a presentare domanda nell’ambito dei regimi evidenziati in premessa devono conferire al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse e dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l’obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e APPAG.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel Manuale del fascicolo aziendale di APPAG.

4. CONDIZIONALITA’

Dal 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla “condizionalità”, previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel documento "Applicazione italiana della Riforma di medio termine della Politica Agricola Comune - Testo coordinato dei Decreti Ministeriali pubblicati sulla G.U. fino al 30 gennaio 2008" al Titolo II.

La Provincia Autonoma di Trento definisce con propri provvedimenti entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'agricoltore è pertanto tenuto a dichiarare le condizioni applicabili alla sua azienda.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Titolo II capitolo I del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché alle vigenti norme nazionali e provinciali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA Coordinamento.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande uniche di pagamento devono essere presentate dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche per il tramite dei CAA delegati a tal fine da APPAG. I CAA provvedono alla raccolta, all'archiviazione della domanda unica di pagamento debitamente sottoscritta dall'agricoltore utilizzando il sistema informativo SIAN. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda ad APPAG mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN.

Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro O.P. la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'O.P. presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 796/2004 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per ogni domanda unica deve essere verificata la presenza di un coerente fascicolo aziendale. Gli stessi controlli sono svolti a livello di SIGC. Per l'esecuzione dei controlli APPAG può avvalersi, mediante delega, di AGEA.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

5.1 Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. 'Domanda iniziale';
2. 'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004', nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2007, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. 'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) 796/2004', nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) 796/2004', se la domanda viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (CE) 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (CE) 796/2004", se la domanda viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 40 del Regolamento (CE) 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata dall'Organismo pagatore come domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004 "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima"

5.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Regolamento (CE) n. 796/2004

5.2.1 Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti il regime di aiuto richiesto in relazione agli appezzamenti già dichiarati nella domanda iniziale;

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale. Queste devono essere effettuate tramite le procedure di aggiornamento del Fascicolo Aziendale. La nuova situazione comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del Fascicolo Aziendale aggiornata, che dovrà essere sottoscritta dal produttore. Tale scheda sarà richiamata nella domanda di modifica.

La domanda di modifica deve essere presentata ai CAA, che provvedono ad archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale, insieme alla domanda iniziale. I CAA inoltrano la domanda ad APPAG mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN.

5.2.2 Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una domanda di **revoca parziale** ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'O.P. dell'intenzione di effettuare un controllo in loco delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La domanda di revoca parziale deve essere presentata ai CAA, che provvedono ad archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale, insieme alla domanda iniziale. I CAA inoltrano la domanda ad APPAG mediante apposita funzionalità direttamente dal portale SIAN.

L'Organismo pagatore, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associati ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
- rinuncia alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;

- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata agli interventi “sementi certificate” e “foraggi da destinare alla trasformazione”, purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 796/2004.

5.2.3 Comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

L'art. 72 dispone che: “I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi”.

I casi previsti sono:

1. decesso del titolare;
2. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
3. calamità naturale;
4. epizoozia sul patrimonio zootecnico;
5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
6. furto di animali.

La comunicazione, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata ai CAA, che provvedono ad archivarla unitamente alla documentazione relativa la relativa nel fascicolo della domanda.

5.2.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) 796/2004 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Regolamento (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente),

successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

5.3 Termini di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

5.3.1 Presentazione tardiva della domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del Regolamento (CE) 796/2004 le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre l'11 giugno sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del Regolamento (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del Regolamento (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre l'11 giugno rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

5.3.2 Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Regolamento (CE) n. 796/04

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Regolamento (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre i termini fissati comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale (11 giugno), sono irricevibili.

5.3.3 Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/04

Le domande di revoca parziale pervenute dopo il termine fissato sono irricevibili.

6. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2008 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Aiuti disaccoppiati
 - ◆ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Regolamento (CE) 1782/2003:
 - Accesso alla riserva nazionale;
 - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Aiuti accoppiati:
 - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003:
 - Aiuti alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
 - Aiuti alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero
 - ◆ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
 - Aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - Grano duro
 - Grano tenero
 - Mais
 - Avvicendamento
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
 - Aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine
 - ◆ Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del

Regolamento (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1782/03);

6.1 AIUTI DISACCOPIATI AI SENSI DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Il **regime unico di pagamento** è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal Regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del Regolamento (CE) 1782/2003):
 - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - Legumi da granella (ceci, lenticchie,)
 - Riso
 - Sementi
 - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - Foraggi essiccati
 - Tabacco
- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - olio d'oliva
- quota latte al 31 marzo 2005
 - Latte e prodotti lattiero-caseari
- Anni civili 2000, 2001, 2002 quale periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del Regolamento (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

Tali dati di riferimento hanno originato dei "diritti all'aiuto" (titoli) distinti in titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell'

art. 48 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del Regolamento (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);

- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- i titoli speciali da soccida: i titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario. Le modalità di attribuzione dei titoli suddetti sono assoggettate alle disposizioni della circolare AGEA ACIU.2007.896.

I produttori di latte, ricevono dei titoli calcolati in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono già assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e che sono interessati dall'attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all'attività agricola svolta nei settori dell'olio, del tabacco, dello zucchero, ricevono dei titoli ricalcolati ai sensi dell'art. 48 *quinquies* del Regolamento (CE) n. 795/2004.

6.1.1 Fissazione dei titoli OCM frutta

La fissazione dei titoli assegnati a seguito dell'applicazione del Regolamento (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di specifiche disposizioni successive, in armonia con quanto disposto da AGEA coordinamento. Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la fissazione dei titoli non è richiesta, il produttore interessato per poter fissare i titoli derivanti dalla riforma dell'OCM ortofrutta dovrà presentare un domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento (CE) 796/04 entro il termine del 31 maggio 2008.

6.1.2 Richiesta aiuti disaccoppiati ai sensi del titolo III del Regolamento (CE) 1782/03

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto.

Con regolamento comunitario in corso di emanazione, è stato abrogato l'obbligo di detenere per 10 mesi le superfici interessate dal Regime Unico di Pagamento.

Con successivo provvedimento, verrà determinato il termine per la detenzione delle superfici.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, devono essere esercitate attività agricole nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del Regolamento (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del Regolamento (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dai D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 " e D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007 "Modifica ed integrazione del D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M. 15 dicembre 2005» costituisce la "condizionalità".

6.1.3 Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 5 marzo 2005).

6.1.3.1 Titoli ordinari

6.1.3.1.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e ss. del Regolamento (CE) n. 1782/03 e dall'art. 3 ter del Regolamento (CE) n. 795/04 e dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007 contenente Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. banane
5. oliveto
6. agrumeti.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli;
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del Regolamento (CE) 795/2004 e successive modifiche ed i relativi vivai.

Le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

L'O.P. adotta meccanismi di controllo al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili al pagamento dei titoli ordinari, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) 1782/2003.

In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

6.1.3.1.2 Ammissibilità dei pascoli magri

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al relativo capitolo "Foraggiere".

6.1.3.1.3 Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1782/03 e del Decreto Mipaaf n. 1535 del 22/10/2007, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti, ad eccezione degli agrumi e degli olivi;
2. le patate da consumo;
3. i vivai
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del Reg. (CE) 795/2004.

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Superfici messe a riposo".

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel paragrafo 6.1.3.4.

6.1.3.2 Titoli di ritiro

6.1.3.2.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore e da utilizzare prioritariamente, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Regolamento (CEE) 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (*no food*). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del Regolamento (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro e rilasciare una apposita dichiarazione.

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del Regolamento (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "...Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente

alla superficie di cui dispone”.

6.1.3.2.2 Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- a) gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Regolamento (CEE) 2092/91 (art. 55, a) Regolamento (CE) 1782/2003);
- b) i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) Regolamento (CE) 1782/2003).

L'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007 stabilisce che: “In deroga all'articolo 54, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.”

Pertanto, le superfici associate ai titoli di ritiro, per il 2008, possono essere coltivate anche in assenza dei requisiti esposti al comma precedente.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro obbligatorio dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo “*Superfici messe a riposo*”.

6.1.3.2.3 Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

- a) tutto il prodotto intermedio della barbabietola da zucchero venga utilizzato per la produzione di prodotti energetici e tutto il coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero venga utilizzato in accordo con il Regolamento (CE) n. 318/2006 (Modifica al Regolamento (CE) 1973/04 (art. 143);
- b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del Regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto

intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruzzosio, o come sottoprodotto

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento, all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro.

Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'Organismo pagatore;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotti-interventi (allegato 1) qualora tali materie prime non siano oggetto di contratto devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Regolamento (CE) n. 1973/2004.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale i prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali (cfr. La matrice prodotti-interventi) qualora non stipulino un contratto sono tenuti a presentare un impegno a piantare durante l'anno considerato (cfr. capitolo 13.3 della circolare ACIU.2007.332 dell'11 maggio 2007).

La presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'Organismo pagatore.

La disciplina specifica per tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

L'art. 155 del Regolamento (CE) 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore;
- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali

idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal Reg. (CE) 1973/2004.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto, alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

6.1.3.2.4 Superfici messe a riposo

Sono considerate "superfici messe a riposo":

- le superfici agricole non seminate, soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all'associazione con i titoli di ritiro;
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all'associazione con titoli ordinari.

Tali superfici, a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno sono soggette alla norma di condizionalità 4.2 di cui al DM 21 dicembre 2006. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono le seguenti disposizioni relative alle norme di Condizionalità:

- a) presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale, durante tutto

- l'anno;
- b) **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A) Presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale, durante tutto

l'anno: per le codifiche 003/004-006, relative all'associazione a titoli da ritiro, e 014/002, ammissibile all'associazione con i titoli ordinari, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del Regolamento (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del Regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fitosanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interrimento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere.

Per la destinazione produttiva “superfici ritirate dalla produzione - COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS”, la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell’anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;

- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organismo Pagatore non opponga motivato diniego.

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell’anno successivo;
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

B) Attuazione di pratiche agronomiche: consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna salvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000).

La prescrizione B può essere derogata con l’ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E’ comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l’alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell’anno successivo. Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione.

Deroga applicabile alle sole superfici a seminativo disattivate

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) e per i quali non

sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

6.1.3.4 Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa ai sensi:

- dell'articolo 52 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (associazione delle superfici ai titoli ordinari)
- dell'art. 41 del Regolamento (CE) 1973/2004 (colture energetiche)
- dell'art. 165 del Regolamento (CE) 1973/2004 (materie prime destinate ad usi non alimentari)

si applicano le disposizioni all'art. 29 del Regolamento (CE) 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Regolamento (CE) 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) 796/2004, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 52 del Regolamento (CE) 1782/2003:

- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

6.1.3.5 PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 Regolamento (CE) n.1782/03)

Nel corso della ricognizione preventiva 2005, l'articolo 40, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata e
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Regolamento (CE) 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, percepisce interamente sia i premi agroambientali, sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento;
- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Regolamento (CE) 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento.
- Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà l'importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.42, par 5 del Reg (CE) 1782/2003 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5).

6.1.4 Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero-caseari (ex art. 47 del Regolamento (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame

adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70;

La seguente procedura operativa di calcolo, effettuata utilizzando i servizi resi disponibili dalla BDN di Teramo, prevede i seguenti passi:

1. rilevazione di tutte le UBA riferibili a tutti gli allevamenti dell'agricoltore possessore di titoli speciali, distinte tra capi in vita e capi macellati;
2. conteggio delle UBA detenute, considerando, nell'ordine:
 - a. gli allevamenti per i quali il richiedente è contemporaneamente proprietario e detentore, o per i quale è il solo soggetto che richiede il pagamento di titoli speciali;
 - b. gli allevamenti per i quali più soggetti vantano diritti. In quest'ultimo caso, la ripartizione è la seguente:
 - i) al detentore dell'allevamento vengono attribuite tutte le UBA che risultano presenti nell'allevamento, sia per la parte in vita che per la macellazione
 - ii) al proprietario dell'allevamento vengono attribuite le UBA residuali.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante come sopra indicato, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento, la parte eccedente alle esigenze del soccidante per il rispetto del vincolo può essere attribuita al soccidario.

6.1.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende accedere alla riserva nazionale, deve compilare il quadro D, sezione IV del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'O.P. le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'O.P. stesso.

La compilazione del suddetto quadro del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MIPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale".

La richiesta di assegnazione dei titoli a partire dalla Riserva Nazionale a seguito dell'applicazione del Reg. (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di una specifica, successiva disposizione.

Qualora venga presentata una domanda iniziale nella quale la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale non è effettuata (Quadro D, sezione IV) il produttore interessato dovrà presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04 entro il termine del 31 maggio 2008.

In sintesi l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle fattispecie di seguito descritte. Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

A) Nuovo agricoltore

In applicazione dell'art. 42, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k) del Regolamento (CE) n. 795/2004.

B) Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2007.

Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere del calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del Decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

C) Allineamento alle medie regionali

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene dei titoli e che ha i requisiti per il 2008 per accedere alla riserva come "nuovo agricoltore" o "agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo", può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

D) Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati.

E) Acquisto di terreni dati in locazione

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricole entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva agli agricoltori che hanno acquistato terreni entro i termini previsti al comma 1, il cui contratto di affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2007.

F) Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli.

6.2 AIUTI ACCOPPIATI AI SENSI DEL TITOLO IV E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

I premi legati alla produzione sono disciplinati:

- **dal titolo IV** del Regolamento (CE) 1782/2003:
 - aiuto alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
 - aiuto alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - Aiuto per la barbabietola da zucchero
- **dall'art. 69** Regolamento(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
 - aiuto alla superficie:
 - aiuto supplementare seminativi;
 - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
 - aiuto alla zootecnia:
 - aiuto supplementare carni bovine;
 - aiuto supplementare carni ovine e caprine.

Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla

produzione (ad esclusione dell'aiuto per il tabacco).

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

I premi disciplinati dal titolo IV, capitolo 10 octies del Reg. (CE) 1782/03 legati alla produzione di ortofruttili sono:

- aiuto alla superficie:
 - aiuto al pomodoro destinato alla trasformazione
 - aiuto alle prugne d'Ente destinate alla trasformazione
 - aiuto alle pere destinate alla trasformazione
 - aiuto alle pesche destinate alla trasformazione

La richiesta di aiuto basato sulla superficie e accoppiato alla produzione a seguito dell'applicazione del Reg. (CE) 1182/2007 (riforma OCM ortofrutta) sarà oggetto di una specifica, successiva, disposizione.

6.2.1 Titolo IV

6.2.1.1 Premio Qualità per il frumento duro

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005 e successive modifiche.

L'art. 75 del Regolamento (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle

regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale “compensazione” verrà applicata tenendo conto dell’incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 Regolamento (CE) n. 1782/03).

L’art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 e successive modifiche stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L’agricoltore che richiede il premio qualità per il frumento duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, il codice prodotto 002 (cfr. allegato matrice prodotto/intervento).

L’elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2008/2009, con relativa codifica, è riportato nell’Allegato 2 alla presente circolare .

6.2.1.2 Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all’allegato 1 del Regolamento (CE) 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall’art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 all’art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d’aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione.

L’agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell’allegato 1 “Matrice prodotto/intervento”.

- codice 574 – fave e favette allo stato secco
- codice 618 – lupini – semi di lupini dolci

- codice 020 – piselli allo stato secco.

6.2.1.3 Risone

Ai sensi del Capitolo 3 del Regolamento (CE) 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005 e successive modifiche.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 Regolamento (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2008-2009, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

6.2.1.4 Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi agli Organismi pagatori nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto appezzamenti riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.
2. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco degli appezzamenti, utilizzati per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa agli Organismi pagatori entro il 31 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (CE) n. 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

In applicazione dell'art. 99 del Regolamento (CE) n. 1782/03, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero. Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XI, punti 1 e 2 Regolamento (CE) n. 1782/03), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.1.5 Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli

altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono destinare ad usi energetici prodotti ottenuti da coltivazioni pluriennali per le quali non è stato stipulato un contratto sono tenuti a presentare un impegno a piantare durante l'anno considerato.

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel paragrafo 6.1.3.4.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti di cui all'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere effettuata dalle ditte industriali riconosciute dagli Organismi pagatori.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto, a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal Reg. (CE) n. 1973/2004.

La disciplina di tali dichiarazioni sostitutive è demandata ad appositi successivi provvedimenti dell'AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le colture energetiche (codice intervento 017-colture energetiche o 018 colture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

6.2.1.6 Frutta a guscio

L'art. 83 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in

funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 812.400 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del **Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271** "In applicazione dell'art. 87 del Regolamento (CE) 1782/2003 e dell'art. 16 del Regolamento (CE) 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della Legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 nocciola, 013 mandorle, 014 noci comuni, 015 pistacchi, 016 carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

6.2.1.7 Tabacco

Il capitolo 10 quater del Regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco.

Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dai DM 30

gennaio 2006 e 22 marzo 2007 e specificati nelle circolari ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 e ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare, ai sensi dell'art. 13, par. 12 lett.a) e b) del Regolamento (CE) 796/04, all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione dagli stessi stipulati con le imprese di trasformazione;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascun appezzamento.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco deve verificare i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.1.8 Barbabietola da zucchero

Il capitolo 10 septies del Regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono allegare, ai sensi dell'art. 17 bis del Regolamento (CE) 796/2006, alla domanda unica di pagamento una copia dei contratti da loro stessi stipulati con le imprese di trasformazione.

L'agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

6.2.2 Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

Con il modello di domanda unica è possibile richiedere i premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi, e la barbabietola da zucchero, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del Regolamento (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

6.2.2.1 Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture;
- e) barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004. Per le sole varietà ibride di colza seminate con seminatrici di precisione il MiPAF, con nota D/107 del 14.02.2007, consente agli agricoltori di utilizzare 2,5 kg/ha in luogo dei 6 kg/ha indicati nel decreto del 9 dicembre 2004 ai fini del pagamento dell'aiuto supplementare ai sensi dell'art.69 del Regolamento (CE) 1782/03.

I suddetti quantitativi (espressi in kg) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Quadro R4 – sezione I – del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto Mipaf D/580, è possibile utilizzare le "unità" come unità di misura alternativa ai kg. Occorre inoltre indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata. Per le colture elencate nell'allegato IX del Reg. (CE) 1782/2003, richieste al premio supplementare per l'avvicendamento e non contenute decreto Mipaf D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:
 - identificazione della partita "ENSE"
 - Categoria
 - Specie
 - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2008, mentre per le colture primaverili estive non potrà

essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

- o qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.
- b) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

- c) La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda a meno che la varietà riportata in fattura sia presente nell'elenco allegato alla circolare n. 32 del 07.12.2007 (All. 10). La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE ¹. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;

¹ Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese:"EC rules and standards").

- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste a premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare una comunicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/04.

L'agricoltore che richiede il premio per il grano duro (codice intervento 001), il grano tenero (codice intervento 002) il mais (codice intervento 003) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

6.2.2.1.1 Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026 , è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Regolamento (CE) n° 1782/03. E' consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venga rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente già percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale(depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Regolamento (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro)

L'agricoltore che richiede il premio per l'avvicendamento (codice intervento 004) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), colture orticole di altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

L'agricoltore che indica tali colture in avvicendamento (codice intervento 068) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Quadro S del modello di domanda unica, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2008	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
Il anno 2009	orzo (depauperante)	SI	SI

L'agricoltore che ha richiesto l'avvicendamento a premio (interventi 004 o 100) per il 2007 e non intende richiederlo a premio nel 2008 deve, tuttavia, mantenere gli obblighi di rotazione assunti. Di conseguenza, è obbligato a dichiarare puntualmente le superfici sulle quali è necessario completare l'avvicendamento utilizzando il codice intervento 099.

Applicazione delle sanzioni sul premio supplementare

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Regolamento (CE) n°796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2005 per il 2006), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Regolamento (CE) n°796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del Regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del Regolamento (CE) n°796/2004.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n°2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 grano duro
Superficie accertata:	ha 0,10 medica
	ha 0,90 grano duro
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio B)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 girasole
Superficie accertata:	ha 0,90 girasole
ha 0,10 grano tenero	
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€ per ettaro.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n° 1782/2003, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

6.2.2.1.2 Aiuto supplementare settore delle carni bovine

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo

riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi .

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Premi per il mantenimento degli animali

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggere totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, ai fini del controllo amministrativo l'utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
- oppure*
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
- oppure*
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n°2 668 del 3.11.2004, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativa delle vacche

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'O.P. deve essere informato della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione giustificativa nel fascicolo del produttore.

Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal Regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal Regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle

aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Sanzioni nel settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del Regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio

- assenza del registro aziendale
 - utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento
 - assenza totale di marchiatura dei capi
- è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del Regolamento (CE) n° 796/2004.

Modalità di compilazione Quadro R2 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia – Aiuti supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritte si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali.

QUADRO R3 Zootecnia – Aiuti Supplementari

Il produttore deve indicare nel Quadro R3 della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- codice aziendale
- recapito completo

Sezione I – Premio richiesto – Carni bovine

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par. 3 comma 2 del Regolamento 796/04, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale di cui al DPR n. 437 del 19.10.2000, sono descritte nel Decreto Interministeriale 3 gennaio 2002 (GU n. 72 del 26.2.2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI" sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità sopra specificate.

6.2.2.1.3 Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15€/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'O.P. in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo

indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'O.P. almeno 5 giorni prima.

Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Regolamento (CE) n°796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Modalità di compilazione – Quadro R3 del modulo di domanda unica completa – Zootecnia – Aiuti Supplementari

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritte si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali.

QUADRO R3 Zootecnia – Aiuti Supplementari Sezione II – Premio richiesto – Carni Ovine e Caprine

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:

- il numero di capi per i quali si richiede il premio
- il periodo minimo di pascolamento
- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione)

Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

7. COMPATIBILITA' TRA DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI (matrice prodotto/intervento)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi di aiuto.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal Regolamento 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		021
	Art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007	SUPERFICI COLTIVATE IN DEROGA ALL'ART. 54 (3) REG. (CE) 1782/03		204
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		038
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	con contratto	022
			Senza obbligo di contratto	
			Con impegno a piantare	
Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		023	
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex artt. 44 e 51	026
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	026
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		009
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		010
	Capitolo 3	RISO		011
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		012
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		013
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI		014

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		015
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		016
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	017
			Coltivazioni permanenti	
			Cpn impegno a piantare	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti	018
			Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE		024
Capitolo 10quater	TABACCO		200	
Capitolo 10septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		101	
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		001
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		002
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		003
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	004
			compatibile - non ammissibile al premio	068
			Superficie sottoposta ad avvicendamento delle colture per il 2° anno e non richiesta al premio	099
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		100
ALTRO	CANAPA (REG. (CE) N. 1786/2003)	CANAPA		037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		025
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere	029
Pascoli permanenti				

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Cod. intervento
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE E CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		030
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		077
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		031

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono delle informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del Reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

8. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal Regolamento n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del Regolamento (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3)

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003.

Non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
 - superfici messe a riposo;
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003
- I premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91
- superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) 1782/2003 per:
 - la frutta in guscio
 - le colture energetiche

I **titoli di ritiro** (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Sono compatibili con:

- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I regimi di aiuto da titolo IV sono tra loro mutuamente esclusivi, salvo espressa indicazione.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro associati al seguente uso del suolo:
 - esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91
 - superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
 - grano duro – art. 1 lett. a) decreto MIPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
 - avvicendamento – art. 1 lett. d) decreto MIPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Premio per le colture proteiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91;

- L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007;
- i premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto specifico per il riso

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro;
- i titoli ordinari.
- Altri premi disciplinati dal titolo IV
- premi supplementari art. 69 (seminativi)

Aiuto per le colture energetiche

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro;

E' compatibile con:

- il premio per il risone
- i titoli ordinari
- premi supplementari art. 69 (seminativi)
- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai ca. 10 septies

Aiuto alle sementi

Non è compatibile con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007
- superfici foraggere a fini UBA

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone

- il premio per le colture proteiche
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91.

Aiuto per il tabacco

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007
- i premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - L'associazione a superfici seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007;
- aiuto per le colture energetiche di cui al Tit. IV
- i premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 per:
 - avvicendamento - art. 1bis decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (**seminativi**):

Sono compatibili con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- l'associazione a superfici, seminate a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del Reg. (CE) 1107/2007;
- i premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 relativi a:
 - frumento duro qualità
 - riso
 - piante proteiche
 - colture energetiche
 - tabacco
 - barbabietola da zucchero

Non sono compatibili con:

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
- I premi previsti dal titolo IV del Regolamento (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del Regolamento (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione;

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 69
- titolo IV
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2008).

9. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12,13 e 16 del Reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 18, par. 2 del Reg. (CE) 796/2004 dispone che "...gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari...".

9.1 APPEZZAMENTI

9.1.1 Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del Regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. I tratturi temporanei e/o capezzagne sono considerati tare non significative.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

9.1.2 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la

quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggiera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

9.1.3 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

- a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside
Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).
- b) Superfici coltivate sottochioma
Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

9.1.4 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare per numero dei filari per larghezza filare stabilita (2 metri).

9.1.5 Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

9.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

E' stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento (CE) 796/2004.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se: (superficie dichiarata della parcella agricola – superficie misurata della parcella agricola) inferiore o uguale (perimetro della parcella agricola *1,5 m.)

La superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata altrimenti la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata.

Dunque, la dichiarata della parcella agricola è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non essere superiore a 1,0 ha.

9.2 FORAGGERE

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art. 2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi. L'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
	F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri
	F/2	Pascoli magri
		Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
		Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea "AGRI/60363" al capitolo 3., *"In conformità dell'articolo 8, comma 1, del reg. n. 796/2004, le superfici (foraggere) erborate all'interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri"*.

Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea "AGRI/60363", ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni –

Destinazione d'uso
permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L'art. 44, par. 2 del Regolamento (CE) 1782/2003 stabilisce *che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."*

L'art. 2., par. 2, del Regolamento (CE) 796/2004 definisce il "pascolo permanente": *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.... (omissis).*

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del Regolamento (CE) 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate; gli Organismi pagatori effettuano controlli a campione al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e documentazione giustificativa del pascolamento (fida pascolo, certificato di monticazione e demonticazione, ecc.);
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Sfalcio:
 - 4.1. autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
 - 4.2. vendita del foraggio (presenza fatture di vendita);
5. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

E' indispensabile che ci sia compatibilità territoriale tra comune di ubicazione stalla

(reperibile dal codice aziendale in BDN) ed il comune di ubicazione dei terreni dichiarati a pascoli magri con tara. Sono considerati ammissibili anche le particelle situate in comuni limitrofi al comune di ubicazione della stalla. E' ammessa una deroga a tale regola solo in caso di presenza di documenti di trasporto dei capi da comune diverso di quello di pascolamento, evidenziata in BDN.

Viene inoltre introdotto, come strumento di verifica di pascolabilità, un coefficiente di densità minimo di 0,3 uba/ha.

Esempio: uba aziendali 20 e superficie massima dichiarabile a pascolo magro 60 ha

Superficie effettivamente dichiarata 70 ha

Ammissibilità di soli 60 ha

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b),c),d pascolo permanente-foraggiere" (codice di intervento 029).

9.2.1 Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del Regolamento (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del Regolamento (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

Si rammenta che la "Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente" del DM 13286 del 18 ottobre 2007, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'abitat, stabilisce che "tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a),b) e c).

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavarazioni del terreno fatte salve quelle connesse ai rinnovo e/o

infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno”.

9.2.2 Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69,** deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO	20%
PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva “SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO” abbinabile all'intervento “destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari – destinazioni produttive”.

Le foraggere devono essere dichiarate con l'intervento 029 esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art. 2, lettere b),c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004 che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, In questo caso l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Nel quadro S della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e

per ciascuna particella la superficie utilizzata "lorda", comprensiva quindi delle tare.

La decurtazione delle tare dalle superfici deve essere invece riportata nel Quadro D, riga B16 e nel Quadro R, riga B 45.

9.3 LA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

Gli agricoltori, sulla base delle informazioni acquisite nel fascicolo aziendale validato e sottoscritto, al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno solamente aggiungere le informazioni e dichiarazioni necessarie all'accesso ai regimi di pagamento di interesse.

Coloro che richiedono aiuti disaccoppiati non sono tenuti a descrivere gli appezzamenti aziendali.

E' necessario individuare gli appezzamenti nel caso di richiesta di aiuti accoppiati e negli altri casi per i quali esistono specifici vincoli posti dalla normativa, e descriverli nel quadro S.

Gli appezzamenti devono essere localizzabili e misurabili.

Di seguito sono esposte le modalità di localizzazione degli appezzamenti stessi.

L'appezzamento può essere individuato da una sola delle particelle catastali che lo compongono nel caso di richiesta di aiuto per i seguenti regimi di intervento.

- grano duro di qualità
- piante proteiche
- barbabietola da zucchero
- art. 69 :
 - grano duro
 - grano tenero
 - mais
 - foraggiere per aiuti zootecnici
- foraggi di trasformazione

L'appezzamento viene individuato da tutte le particelle catastali che lo compongono nei casi seguenti:

- no-food senza obbligo di contratto (a meno che il contratto sia presente)
- frutta a guscio, per ciascuna essenza richiesta
- superfici disattivate, messe a riposo
- art. 69:
 - avvicendamento biennale (in entrambi gli anni)
 - barbabietola in avvicendamento (in entrambi gli anni)
- canapa

L'agricoltore titolare di titoli di ritiro NON dovrà indicare l'appezzamento nei casi seguenti:

- applicazione del tasso di riposo pari allo =% in assenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 204);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto azienda biologica in

assenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 038);
 esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto coltivatore di prodotti non destinati all'alimentazione, con contratto/dichiarazione di trasformazione/impegno (interventi 022/023).

L'agricoltore titolare di titoli di ritiro dovrà indicare l'appezzamento (individuato da tutti i riferimenti catastali che lo interessano nei casi seguenti):

- pratica della messa a riposo (intervento 021);
- applicazione del tasso di riposo pari allo 0% in presenza di superfici non ammissibili ai titoli di ritiro (intervento 204);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto azienda biologica (intervento 038);
- esenzione dall'obbligo della messa a riposo in quanto coltivatore di prodotti non destinati all'alimentazione, senza obbligo di stipula del contratto (intervento 022), nel caso in cui non abbia effettivamente stipulato il contratto.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento		Dichiarazione delle superfici	Cod. intervento
TITOLI DI RITIRO	Titolo III Cap. 4, sez. II art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		Quadro S (tutte le particelle)	021
	Art. 1 Reg. (CE) 1107/2007	SUPERFICI COLTIVATE IN DEROGA ALL'ART. 54(3) REG. 1782/03		Superfici aziendali prive dei requisiti di cui all'art. 54(1) Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B3 altrimenti Quadro D, B3	204
	Titolo III Cap. 4, sez. II art. 55 a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		Superfici aziendali prive dei requisiti di cui all'art. 54(1) Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B4	038
	Titolo III Cap. 4, sez. II art. 55	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO	Con contratto	Contratto e Quadro D, B5	022
	b) reg. (CE) 1782/03	PER NO-FOOD	Senza obbligo di contratto	Se il contratto è stipulato su contratto e Quadro D, B6 Altrimenti Quadro S (tutte le particelle) e Quadro D, B6	
			Con impegno a piantare	Impegno e Quadro D, B5	
Titolo III Cap. 4, sez. II art. 55 b) reg. (CE) 1782/03	ESENZIONI DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		Dichiarazione di trasformazione e Quadro D, B7	023	
TITOLI ORDINARI	Titolo III Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex. Artt. 44 e 51	Quadro D, B9	026

			Superfici disattivate	Quadro D, B10 e Quadro S (tutte le particelle)	
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	Contratto/Dichiarazione Colture Energetiche e Quadro D, B11	
			Superfici seminabili non ammissibili	Quadro D, B12	
TIT. IV Reg. (CE) 1782/2003	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		Quadro R, B19 e Quadro S (una particella)	009
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		Quadro R, B20 e Quadro S (una particella)	010
	Capitolo 3	RISO		Quadro R, B27	011
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		Quadro R, B22 e Quadro S (tutte le particelle)	012
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		Quadro R, B23 e Quadro S (tutte le particelle)	013
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI		Quadro R, B24 e Quadro S (tutte le particelle)	014
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI		Quadro R, B25 e Quadro S (tutte le particelle)	015
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE		Quadro R, B26 e Quadro S (tutte le particelle)	016
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	Contratto e Quadro R, B30	017
			Coltivazioni permanenti	Contratto/Impegno e Quadro R, B30 e B31	
			Con impegno a piantare	Impegno e Quadro R, B30 e B31	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti	Dichiarazione e Quadro R, B29	018
			Coltivazioni permanenti	Dichiarazione e Quadro R, B29 e B31	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE	Diverse dal riso	Contratto/Dichiarazione e Quadro R, B32	024
			Di riso	Contratto/dichiarazione e Quadro R, B32	
	Capitolo 10 quarter	TABACCO		Contratto e Quadro R, B28	200
	Capitolo 10 septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		Quadro R B21 e Quadro S (una particella)	101
	Dm 2026/04 Art. 1 lett. a)	GRANO DURO		Quadro R, B34 e Quadro S (una particella)	001
	Dm 2026/04 Art. 1 lett. b)	GRANO TENERO		Quadro R B35 e Quadro S (una particella)	002
	Dm 2026/04 Art. 1 lett. b)	MAIS		Quadro R B36 e Quadro S (una	003

				particella)	
ART. 69 Reg. (CE) 1782/03	Dm 2026/04 Art. 1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	Ammissibile al premio	Quadro R, B37 e Quadro S (una particella)	004
			Compatibile non ammissibile al premio	Quadro R B38 e Quadro S (tutte le particelle)	068
			SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	Quadro R B40 e Quadro S (tutte le particelle)	099
	Dm.2026/04 art. 1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		Quadro R B39 e Quadro S (tutte le particelle)	100
ALTRO	CANAPA (Reg. (CE) 1786/03)	CANAPA		Quadro R B41 e Quadro S (tutte le particelle)	037
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. (CE) 1786/03)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		Quadro R B46 e Quadro S (una particella)	025
	Dm 2026 art. 2 punto b), c) d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggiere	Quadro R, B43 e, solo per le foraggiere non permanenti quadro (una particella)	029
			Pascoli permanenti	Quadro R, B44	
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE E CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	Art. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		Quadro D, B14	030
	Art. 44 e 51 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		Quadro D, B15	077
	Art. 51 del Reg., (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		Quadro D, B13	031

La domanda unica 2008 contiene in sintesi le seguenti informazioni a:

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione del CAA di riferimento e della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda

		precedente
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione
		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili
QUADRO D	RICHIESTA REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta la richiesta di partecipazione al RUP: richiesta di fissazione titoli, di pagamento titoli, di accesso alla Riserva Nazionale da completare con la presentazione di una DAR
QUADRO D1	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento
QUADRO D2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME UNICO DI PAGAMENTO (TITOLO III DEL REG. (CE) 1782/03	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
QUADRO R	DATI DI RIEPILOGO REGIMI DI AIUTO ACCOPPIATI	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici e capi bovini
QUADRO R1	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. (CE) 1782/03 – TITOLO IV	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
QUADRO R2	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 52 Reg. (CE) 1782/03	
QUADRO R3	ZOOTECNIA – AIUTI SUPPLEMENTARI	
QUADRO R4	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti
QUADRO S	INDIVIDUAZIONE DELLE PARCELLE PER TALUNE SUPERFICI	Riporta l'indicazione delle parcelle aziendali, con l'indicazione della superficie e della destinazione produttiva e la particelle catastale di riferimento ovvero dell'elenco delle particelle che la compongono per le sole eccezioni
QUADRO C	CONDIZIONALITA'	Dichiarazioni i impegni obbligatori per il richiedente relativi alla condizionalità in particolare alle BCAA, non contenibili nella scheda di validazione del FA
QUADRO K	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
QUADRO Z	COMUNICAZIONI	Comunicazioni ai sensi degli artt. 72 e 74 del reg. (CE) 796/04
QUADRO Y	ALLEGATI	Allegati da indicare
QUADRO W	SOTTOSCRIZIONE DOMANDA	Riporta la sottoscrizione della domanda, l'eventuale consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione degli obblighi legati all'erogazione delle provvidenze comunitarie

10. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2008/2009 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2008 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando le superfici investite a foraggio da trasformare.

Le specie che possono essere destinate a foraggi essiccati sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025) nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1)

Le superfici dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle superfici dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Regolamento (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi (cod. intervento 024 e cod. intervento 025)

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 4 settembre 2008, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

11. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

11.1 PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'art. 28 par. 2 del Regolamento (CE) 1782/03 prevede che i pagamenti vengano effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e che l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 venga erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

Il pagamento della domanda unica 2008 sarà effettuato tra il 1 dicembre 2008 ed il 30 giugno 2009.

11.2 MODULAZIONE

L'art. 10 del Regolamento (CE) 1782/03 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista per il 2008 è pari al 5%.

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale.

11.3 AIUTO SUPPLEMENTARE

L'art. 12 del Regolamento (CE) 1782/03 stabilisce che un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del regolamento stesso.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 (modulazione) per l'anno civile considerato ai primi 5.000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali indicati nell'allegato II del Regolamento 1782/03. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni per modulazione.

L'art. 77 del Regolamento (CE) 796/04 stabilisce che "al fine di determinare se sia stato raggiunto l'importo di 5 000 EUR di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) n.1782/2003, si prende in considerazione l'importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell'applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile".

11.4 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 71 bis del Regolamento (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle SBN);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 796/04 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, del Regolamento (CE) n. 796/04 (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1). Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.
Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);
- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CE) 796/04.

11.5 INADEMPIENZE INTENZIONALI

11.5.1 SUPERFICI

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora l'O.P. rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del Regolamento (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

Il criterio applicato è il seguente :

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

I criteri applicati sono i seguenti:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 come – bosco (uso non agricolo);– 660 fabbricati; - 690 acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

11.5.2 CAPI

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Regolamento (CE) 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Regolamento (CE) 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;

- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Regolamento (CE) 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Regolamento (CE) 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Regolamento (CE) 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

11.6 Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

L'indebito viene recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e quello della restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a

quattro anni.

11.7 Importi minimi per il pagamento

In applicazione dell'articolo 70 del Regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a cento euro, come disposto dal Decreto .MiPAAF .

11.8 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

12. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231 come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'O.P., nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”.

13. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'O.P. per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

Il DPR 7 aprile 2000 n. 118 disciplina le disposizioni relative agli albi dei beneficiari

di provvidenze di natura economica.

La pubblicazione dei detti dati avviene a cura e sotto la responsabilità dell'O.P. per le domande alla stessa presentate.

14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I criteri di controllo e di partecipazione al procedimento amministrativo seguono le indicazioni individuate dalla L.P. 23/92.

15. RINVIO

La disciplina delle seguenti fattispecie:

- fissazione dei titoli provvisori a seguito dell'introduzione dell'OCM ortofrutta nel Regime Unico di Pagamento;
- accesso alla Riserva Nazionale;
- premi accoppiati ortofrutta;
- periodo di detenzione delle superfici sottoposte al Regime Unico di Pagamento

è demandata ad appositi, successivi provvedimenti che l'O.P. emanerà in armonia con le indicazioni fornite da AGEA coordinamento

ALLEGATI

(su supporto informatico - CD)

- Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento
- Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV
- Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà diverse dal grano duro
- Allegato 4 – Tabella delle compatibilità tra regimi di aiuto
- Allegato 5 – Elenco varietà non OGM
- Allegato 6 – Vacche iscritte a LLGG di razze da carne
- Allegato 7 – Categoria Vacche a duplice attitudine
- Allegato 8 – Fac-simile modulo “Comunicazione sostituzioni capi BOVINI”
- Allegato 9 – Fac-simile modulo “Comunicazione variazione ubicazione gregge”
- Allegato 10 – Fac Simile della Domanda unica di pagamento